



PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI, LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CONFLITTI DI INTERESSE

1.SCOPO

La presente procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione di CDC Point in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice Civile, di quanto raccomandato dall'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nonché degli indirizzi espressi dalla CONSOB nella consultazione sulla disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 2391-bis del Codice Civile recentemente pubblicata. Tale procedura individua le regole che disciplinano le modalità di approvazione e di gestione delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da CDC, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

2. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

Per Operazioni Rilevanti si intendono quelle che, di per sé, sottopongono la società alla necessità di comunicazione al mercato accompagnata da una situazione contabile predisposta ad-hoc secondo le prescrizioni delle autorità di vigilanza dei mercati.

Ai fini della procedura, si considerano “**Operazioni rilevanti**” le operazioni di seguito elencate purchè non vengano concluse tra la Società emittente e una o più società appartenenti al Gruppo societario dell'emittente medesimo o tra talune di queste ultime.

Sono considerate di significativo rilievo le seguenti operazioni:

- a) acquisizioni e alienazioni di partecipazioni, aziende o rami di azienda, conferimenti, fusioni e scissioni per un importo superiore ad Euro 500.000 per singola operazione ovvero anche di importo minore, se di particolare rilievo strategico o se presentano un particolare rischio;
- b) acquisto e vendita di beni immateriali, immobili, impianti, macchinari, automezzi anche iscritti in pubblici registri e assunzioni di mutui per un importo superiore ad Euro 1.000.000 per singola operazione ovvero anche di importo minore, se di particolare rilievo strategico o se presentano un particolare rischio;
- c) Le operazioni di cui alle lettere a) e b) si considerano comunque di significativo rilievo quando, anche nell'ambito di più operazioni collegate effettuate nel medesimo trimestre viene superato l'importo o l'impegno di spesa complessivo di Euro 7,5 milioni;
- d) compravendita di beni e servizi, diversi da quelli destinati a investimenti e quelli oggetto dell'attività principale della società, ad un prezzo complessivo superiore a 1.000.000 euro, ovvero



di durata superiore a 5 anni;

e) rilascio di garanzie, personali o reali, a soggetti diversi dalle società controllate: i) di importo superiore a 3.000.000 euro, se nell'interesse della Società o di società partecipate, ovvero ii) di qualunque importo, se nell'interesse di società partecipate non controllate, in misura non proporzionale alla quota di partecipazione.

3. INDIVIDUAZIONE PARTI CORRELATE

I soggetti sono considerati correlati se uno di essi ha la capacità di controllare l'altro o di esercitare un'influenza significativa sull'assunzione di decisioni finanziarie e operative dell'altro soggetto.

Ai fini della presente Procedura, in base alla nozione fornita dallo IAS 24, richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. h) del Regolamento Emittenti, sono Parti Correlate di CDC:

- a) I soggetti che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
 - i. Controllano CDC, sono controllati da CDC, oppure hanno in comune con CDC il medesimo soggetto controllante (ivi inclusi i soggetti controllanti, controllati e consociati);
 - ii. Detengono una partecipazione in CDC tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - iii. Controllano congiuntamente CDC;
- b) Le Società collegate a CDC;
- c) Le *joint venture* cui partecipa CDC;
- d) Gli Amministratori e i Sindaci di CDC, nonché i Dirigenti con responsabilità strategiche di CDC o della sua controllante;
- e) Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d);
- f) Le società soggette al controllo, anche in forma congiunta, ovvero all'influenza notevole di uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero le società in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;
- g) I fondi pensione per i dipendenti di CDC o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.

Ai fini di quanto indicato nel presente paragrafo, la nozione di controllo è quella individuata dall'art. 93 del TUF.

Secondo lo IAS 24, pubblicato dall'International Accounting Standards Committee:

- "l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta



attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi”. Si veda al riguardo quanto previsto dall’art. 2359, comma 3, c.c.

- “si considerano stretti familiari di un soggetto i familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità. Essi possono includere: (i) il convivente e i figli del soggetto; (ii) i figli del convivente; (iii) le persone a carico del soggetto o del convivente”.
- I “dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa”.

Non rappresentano necessariamente parti correlate:

- due società, per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;
- due società partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
- finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici solo in ragione dei normali rapporti d'affari con la società (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione della società o partecipare al suo processo decisionale);
- singoli clienti, fornitori, franchisor, distributori o agenti generali con i quali la società effettua un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

- Il Consiglio di Amministrazione approva preventivamente le operazioni rilevanti, ivi incluse le operazioni infragruppo.
- Le operazioni rilevanti rispettano i criteri di correttezza procedurale e sostanziale.
- Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o l’Amministratore Delegato, riceve un’adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell’operazione medesima, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Qualora la correlazione sia con un amministratore o con una parte correlata per il tramite di un amministratore, l’amministratore interessato si limita a fornire i chiarimenti necessari e si allontana dalla riunione consiliare in vista della deliberazione.
- In funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare che l’operazione stessa sia realizzata a condizioni incongrue, ai



sensi dell'art. 2391-bis c.c., potrà essere **assistito da uno o più esperti** che esprimono un'opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sulla legittimità, e/o sugli aspetti tecnici dell'operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

- Le operazioni rilevanti che per oggetto, corrispettivo, modalità di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a CDC, formano oggetto di informativa al pubblico secondo le modalità di cui all'art. 71 bis del regolamento.

- L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione dell'avvenuta esecuzione delle operazioni rilevanti.

5. OPERAZIONI NON RILEVANTI E RELATIVA DISCIPLINA

Trattasi di operazioni con Parti Correlate, comprese le eventuali operazioni infragruppo, diverse da quelle di cui al punto 2, tra le quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ Operazioni compiute tra società il cui capitale sia interamente posseduto, direttamente o indirettamente, da CDC;
- ✓ Operazioni poste in essere a condizioni standard o di mercato, ovvero alle medesime condizioni applicate a soggetti diversi dalle Parti Correlate;
- ✓ Operazioni tipiche od usuali, ovvero operazioni che in relazione all'oggetto, alla natura ed al grado di rischiosità, nonché al momento di esecuzione rientrano nella gestione ordinaria della società;
- ✓ Operazioni di mera esecuzione di deliberazioni già adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Per le operazioni con parti correlate che non sono riservate in via esclusiva alla competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto non rilevanti, gli Amministratori muniti di deleghe o i dirigenti responsabili della realizzazione dell'operazione, raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione, sulle condizioni anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.



Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi assoggettabili a quanto previsto al punto 4) le operazioni con parti correlate che, anche se inferiori ai limiti di cui al punto 2, sono definibili come atipiche o inusuali.

6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- Coloro ai quali sono attribuiti poteri e responsabilità in ordine all'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo debbono preventivamente informare l'Amministratore Delegato se i medesimi, i loro stretti familiari, i soggetti controllati dalle predette persone ovvero i soggetti sui quali dette persone esercitano un'influenza notevole hanno un interesse in Operazioni con parti Correlate, precisandone, in particolare, la natura, i termini, l'origine e la portata.

- Gli Amministratori cui sono attribuiti poteri e responsabilità che hanno un interesse in operazioni rilevanti con parti correlate, anche se indiretto, dopo aver informato il Consiglio di Amministrazione in modo esauriente sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo, si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Se il soggetto interessato è l'Amministratore Delegato e trattasi di operazione rientrante nei poteri allo stesso attribuiti, questi si astiene, comunque, dal compiere l'operazione stessa, se non previa deliberazione dell'organo collegiale.

- Nelle ipotesi di cui sopra, la deliberazione dell'organo collegiale dovrà contenere adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza per la società dell'operazione.

7. RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione riferisce trimestralmente al Collegio Sindacale, tramite il Presidente, sulle operazioni con parti correlate. Onde consentire la corretta informativa, le informazioni devono pervenire al Presidente o agli Amministratori Delegati secondo la procedure di seguito indicate.

a) Informazioni sulle operazioni infragruppo

La direzione Amministrazione predispone trimestralmente i prospetti riepilogativi contenenti i dati aggregati delle operazioni infragruppo effettuati nell'intervallo di tempo successivo alla precedente comunicazione, con evidenza dei costi e ricavi. Semestralmente i suddetti prospetti danno altresì evidenza dei debiti e crediti.



I dettagli sopra indicati vengono forniti annualmente, solo in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio precedente, per quelle operazioni infragruppo effettuate con società controllate direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 90%.

b) Informazioni sulle operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni infragruppo.

La direzione amministrativa:

- Raccoglie le informazioni con le quali le persone fisiche dell'art. 3 elencano i soggetti da loro controllati e sui quali esercitano un'influenza notevole, nonché le società in cui ricoprono la carica di Amministratori;
- determina, sulla base delle informazioni ricevute, i soggetti che hanno in comune con CDC la maggioranza degli Amministratori;
- aggiorna l'elenco di cui ai precedenti capoversi;

La direzione Amministrativa raccoglie e trasmette trimestralmente al Presidente o agli Amministratori Delegati le informazioni relative alle operazioni effettuate con CDC o le sue controllate dalle persone fisiche di cui al punto 3, direttamente ovvero per il tramite dei soggetti da loro controllati o sui quali esercitano un'influenza notevole che abbiano valore totale nel periodo superiore a Euro 50.000 ovvero, se di valore inferiore, che siano state concluse non a condizioni standard.

8. PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET

Nell'ambito della massima trasparenza in ordine al sistema di governance di CDC i presenti principi saranno pubblicati sul sito Internet della società (www.cdc.it).

9. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione di CDC si riserva di aggiornare ed integrare la presente procedura anche tenendo conto dell'evoluzione normativa, regolamentare, dell'esperienza applicativa e della best practice che verrà a maturare in materia.